REGOLAMENTO (CEE) N. 2380/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/77 (4), conformemente agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo concernente taluni prodotti lattiero-caseari negoziato in seno al GATT, la validità dei titoli di esportazione del latte scremato in polvere è limitata sino al 10 maggio 1978 ; che, inoltre, tenuto conto del suddetto termine, all'articolo 4, paragrafo 2, è previsto che il ritiro del latte scremato presso l'organismo d'intervento debba essere effettuato al più tardi il 1° novembre 1977 ; che, per tener conto dell'attuale situazione del mercato mondiale, è necessario aumentare il prezzo di vendita di latte scremato in polvere ;

considerando che nuovi impegni sono stati assunti in seno al GATT ; che è quindi opportuno adattare in conseguenza le suddette date ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2054/76 è modificato come segue :

1. All'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di « 13 unità di conto » è sostituito dall'importo di « 11 unità di conto ».
2. All'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, la data « 10 maggio 1978 » è modificata in « 10 novembre 1978 ».
3. All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, la data del « 1° novembre 1977 » è modificata in « 1° aprile 1978 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso non si applica ai quantitativi di latte scremato in polvere che sono oggetto di contratti d'acquisto conclusi con l'organismo d'intervento anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(4) GU n. L 243 del 22. 9. 1977, pag. 14.